



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty rectangular box]

R.G.N. 4886/2019

Cron. 30512

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigc.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 20/01/2021
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4886-2019 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO ZUSICAFF S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in

- **ricorrente** -

contro

PELLEGRINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in
, che lo

rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1476/2018 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 30/10/2018 R.G.N.
269/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO
CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;



Fatti di causa

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1476 del 2018, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari n. 1127/2014, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata dal servizio intimato il 9.9.09 dalla Zusicaff srl a Massimiliano Pellegrino, dirigente con contratto a tempo determinato (dal 13.4.2009 al 13.4.2014) e ha condannato la Curatela del Fallimento della società, nei cui confronti era stato riassunto il giudizio di secondo grado a seguito di declaratoria di interruzione, al pagamento della complessiva somma di euro 272.724,17, a titolo di risarcimento del danno, nonché di quella di euro 17.997,28 a titolo di differenze retributive (di cui euro 2.112,30 per TFR) oltre accessori.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che il Pellegrino non era stato assunto in prova e che vi era stata la violazione dell'art. 7 St. lav., applicabile anche ai dirigenti, per mancata contestazione dell'addebito; quanto alla tutela hanno precisato che andavano riconosciute, a titolo di risarcimento del danno, tutte le retribuzioni che sarebbero spettate dalla data del recesso fino alla scadenza materiale del contratto; inoltre, in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta del dirigente consistita nell'aver carpito segretamente informazioni nell'azienda e nell'averle successivamente rese pubbliche, probabilmente per spionaggio industriale, hanno rilevato la sua inammissibilità per mancata riproposizione di essa con appello incidentale.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del fallimento Zusicaff affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Massimiliano Pellegrino.

4. La società ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 51, 52 e 93 ss. l. fall., 2741 cc, in relazione



all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, in violazione del principio del concorso formale e sostanziale dei creditori nella procedura fallimentare e del principio della competenza funzionale del Tribunale fallimentare, accertato la illegittimità del licenziamento del Pellegrino e condannato la Curatela al risarcimento dei danni pari alle somme come determinate in sede di decisione.

3. Con il secondo motivo, in ipotesi di rigetto del primo, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 co. 1, 416 e 420 cpc, per non avere la Corte territoriale ritenuto, di ufficio, i fatti non contestati dal dirigente, relativi alle circostanze che egli, fin dal settembre 2009, aveva una nuova occupazione, percepiva una retribuzione e che aveva indebitamente detenuto per 500 giorni l'autovettura aziendale appropriandosi di beni che gli erano stati consegnati del valore di euro 1.000,00.

4. Il primo motivo è fondato.

5. E' opportuno evidenziare, ai fini del decidere i corretti ambiti della vicenda oggetto del presente ricorso: si tratta, infatti, di un licenziamento di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato, il quale in sede giudiziaria ha rivendicato la sola tutela risarcitoria; inoltre, a quanto si legge nella gravata sentenza, il giudizio fu interrotto, per il fallimento della Zusicaff, in grado di appello e, a seguito della avvenuta riassunzione, si costituì la Curatela.

6. La Corte territoriale, in tale contesto processuale, accertata la illegittimità del recesso, ha condannato l'appellata Curatela al pagamento della complessiva somma di euro 272.724,17, a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad euro 17.997,28 a titolo di differenze retributive, di cui euro 2.112,30 per tfr, con gli accessori di legge.

7. Orbene, la peculiarità della fattispecie, a parere del Collegio, imponeva, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, che l'accertamento del credito, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 51 e 52 legge fall., fosse valutato dal giudice delegato al fallimento perché l'accertamento della ingiustificatezza del recesso aveva mero carattere strumentale rispetto all'effettivo bene della vita (risarcimento del danno e



differenze retributive) perseguito dall'originario ricorrente (Cass. n. 9306/1996; Cass. n. 11235 del 1994).

8. Al caso in esame non possono, infatti, applicarsi i principi di cui alle pregevolissime ricostruzioni delle sentenze di questa Corte n. 7990 del 2018 (relativa ad una ipotesi tutelabile con l'art. 18 legge n. 300 del 1970 *ante* riforma) e n. 16443 del 2018 (riguardante sempre la tutela di cui all'art. 18 dopo la riforma di cui alla legge n. 92 del 2012).

9. La pretesa, come azionata nel presente giudizio, investiva, invece, in modo diretto la procedura fallimentare e non è possibile operare la distinzione tra il giudice del rapporto (cui spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo *status* del lavoratore) ed il giudice del concorso (cui è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso) affermata nei suddetti precedenti di legittimità.

10. Non vi è, invero, nel caso in esame, alcun interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, ma solo lo strumentale accertamento di diritti patrimoniali per la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.

11. Alla stregua di quanto esposto, la censura è meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento della trattazione del secondo motivo.

12. La gravata sentenza deve essere, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ex art. 384 cpc con declaratoria di improseguibilità dell'originaria domanda proposta da Massimiliano Pellegrini.

13. L'esito alterno dei giudizi di merito e la natura processuale della presente decisione inducono a compensare tra le parti tutte le spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo ex art. 384 cpc,



dichiara improseguibile l'originaria domanda proposta da Massimiliano Pellegrini. Compensa tra le parti tutte le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2021

Il Presidente
Dr. Umberto Berrino

Il consigliere est.
Dr. Guglielmo Cinque

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **28 OTT 2021**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Margherita Occhipinti